Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 2 marzo 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1,2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficia'e » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica oggi 25 febbraio 1953, alle ore 10, ha ricevuto in udienza nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza Tobias Barros Ortiz, il quale ha presentato le Lettere credenziali che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Cile.

(1915)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 59.

Disposizioni per l'estensione agli enti stranieri delle agevolazioni tributarie a favore della liberalità à scopo di beneficenza, istruzione od educazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e quelle dell'art. 9, terzo e quarto alinea della legge 12 maggio 1949, n. 206, sono estese agli istituti stranieri legalmente riconosciuti aventi sede in Italia o all'estero, a condizione che lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione o educazione, e sussista reciprocità di trattamento in virtù di apposito patto convenzionale con lo Stato al quale l'Istituto straniero appartiene.

Il comma precedente si applica anche alle liberalità anteriori all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano state già pagate le imposte relative.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 13 febbraio 1953, n. 60.

Incompatibilità parlamentari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.

Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonchè quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102.

Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

Art. 2.

Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'art 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, nè esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente.

Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'art. 1.

Art. 3.

I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, nè esercitare le funzioni di cui all'articolo precedente in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede.

Art. 4.

I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, nè, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato.

Art. 5.

Ai membri del Governo non possono essere assegnate indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti dai loro Ministeri o su cui i loro Ministeri debbano o possano esercitare vigilanza o controllo.

Art. 6.

Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non può assumere le cariche o le funzioni di cui all'art. 2 negli

enti pubblici o nelle società, enti o istituti indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.

Art. 7.

I membri del Parlamento per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste negli articoli precedenti debbono, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale,* optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare.

Art. 8.

Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che è investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente.

Art. 9.

Oltre le incompatibilità previste dalla Costituzione, restano ferme tutte le altre incompatibilità e la varie cause di ineleggibilità contenute nelle leggi vigenti, salve, per queste ultime, le modifiche apportate dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1953, n. 61.

Accordo tra l'Italia ed il Belgio, concluso a Roma il 24 ottobre 1952, ed Annessi, concernente il regolamento delle questioni derivanti dallo stato di guerra e dalle clausole economiche del Trattato di pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro, per le finanze e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra l'Italia ed il Belgio concluso a Roma il 24 ottobre 1952, ed Annessi, concernente il regolamento delle questioni derivanti dallo stato di guerra e dalle clausole economiche del Trattato di pace, tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Art. 2.

All'onere derivante dall'esecuzione del presente decreto si farà fronte con i fondi stanziati sul cap. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Art. 3.

Per la trattazione delle questioni che non si trovino ad essere liquidate per effetto dell'entrata in vigore dell'Accordo di cui all'art. 1 il Ministero degli affari esteri si varrà degli organi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 884, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1952, n. 1292.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 47. — PALLA

Accord entre l'Italie et la Belgique pour le réglement des questions découlant de l'état de guerre et des clauses économiques du Traité de Paix entre les Puissances alliées et associées et l'Italie, signé à Paris le 10 février 1947.

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges, désireux de réaliser, dans l'esprit d'amitié traditionnelle existant entre leurs Pays, le règlement definitif des questions découlant de l'état de guerre et des clauses économiques du Traité de Paix, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

Le Gouvernement italien s'engage à verser au Gouvernement belge, dans les trois mois de la mise en vigueur du présent Accord, la contrevaleur en lires italiennes de 700.000 dollars des Etats Unis d'Amérique, à titre de règlement des créances ayant trait à l'état de guerre autres que celles prévues aux articles 4 et 5 de l'Accord.

Cette contrevaleur sera versée à un compte, dénommé « Conto A », non productif d'intérêts, ouvert au nom de la Banque Nationale de Belgique auprès de la « Banca d'Italia ».

La conversion en lires italiennes dudit montant en dollars des Etats Unis d'Amérique sera effectuée sur la base du change moyen en vigueur à la date du versement,

conformément au Decret Loi italien n. 632 du 19 septembre 1949, ou, dans l'eventualité où ce decret ne serait plus d'application, cette conversion sera effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur au moment du versement.

Art. 2.

a) Le Gouvernement belge s'engage à libérer les biens, droits et intérêts italiens situés sur son territoire ainsi que sur le territoire du Congo Belge et du Ruanda Urundi de toute mesure restrictive ayant rapport à l'état de guerre.

b) Ladite libération sera annoncée à la signature du présent Accord et sera terminée dans les trois mois de son entrée en vigueur.

c) Les biens, droits et intérêts susdits, sans préjudice des droits acquis par des tiers à leur égard et des droits que les intéressés italiens pourraient faire valoir envers des tiers, seront restitués dans l'état où ils se trouvaient à la date du 1er septembre 1952.

Le montant des charges se limitera aux frais réels sans pouvoir dépasser une moyenne de 2 %.

d) Une liste de tous les ayants-droit italiens et de tous les biens, droits et intérêts italiens, visés au présent article, sera fournie, avec toutes les données qui s'y rapportent, au Gouvernement italien par le Gouvernement belge le plus tôt possible et en tout cas avant la libération des biens.

e) Le Gouvernement belge ne s'opposera pas au transfert des biens italiens libérés aux termes du présent Accord, pour autant qu'il s'agisse de montants transférables en vertu de l'Accord de paiement en vigueur entre les deux Pays.

f) Les deux Gouvernements conviendront, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'Accord, de l'affectation à donner aux biens apparemment abandonnés.

Art. 3.

Le Gouvernement belge renonce aux dispositions de l'article 83 du Traité de Paix.

Art. 4.

Le Gouvernement italien s'engage à verser au Gouvernement belge la somme de 108 millions de lires italiennes, à titre de liquidation forfaitaire des réclamations individuelles inférieures à vingt millions de lires, et présentées par les ressortissants belges sur le base des articles 76 et 78 du Traité de Paix.

Le Gouvernement italien s'engage à verser au Gouvernement belge la somme de 82 milions de lires italiennes, à titre de liquidation forfaitaire des réclamations individuelles supérieures à vingt millions de lires, et présentées par les ressortissants belges sur la base des articles 76 et 78 du Traité de Paix, à l'exception des requêtes déjà présentées et exclues d'un commun accord des règlements forfaitaires institués par le présent article.

Les versements dont il s'agit seront effectués das les trois mois de la mise en vigueur de l'Accord.

Les montants susdit seront portés au crédit d'un compte dénommé « Conto *B* », non productif d'intérêts, ouvert au nom de la Banque Nationale de Belgique auprès de la « Banca d'Italia ».

Art. 5.

Les requêtes exclues des règlements forfaitaires définis à l'article 4 seront examinées, dans un délai de six mois à dater de la signature de l'Accord, par la Commission interministérielle instituée aux termes de la Loi italienne n. 908 du 1er décembre 1949.

Le délai de six mois ne prendra cours, toutefois, qu'à dater de la remise de la documentation nécéssaire, si cette remise est postérieure à la signature de l'Accord.

La Commission interministérielle susdite pourra, le cas échéant, proposer des arrangements dans l'esprit de l'art. 78, paragraphe 8 du Traité de Paix.

L'indemnisation acceptée par le requérant sera liquidée dans les trois mois de l'acceptation.

Art. 6.

En cas de désaccord entre l'Administration italienne et le requérant, le différend sera soumis en Italie à la procédure arbitrale régie par les dispositions du Code de Procédure civile italien.

Art. 7.

Concernant la liquidation des indemnités ainsi que les modalités de la procédure administrative et, le cas échéant, de la procédure arbitrale, dans les cas prévus aux articles 5 et 6 du présent Accord, le Gouvernement italien assurera aux ressortissants belges un traitement aussi favorable que celui qui est accordé, en vertu de l'art. 78 du Traité de Paix, aux ressortissants des autres Puissances Alliées et Associées.

Art. 8.

Les questions découlant de la mise en œuvre de l'article 81 et des annexes XV et XVI du Traité de Paix seront, le cas échéant, examinées d'un commun accord par les deux Gouvernements

Art. 9.

Les dispositions du présent Accord constituent un règlement définitif de toutes les questions ayant trait à l'état de guerre et aux clauses économiques du Traité de Paix et, notamment, des requêtes en indemnisation de dommages de guerre visées aux articles 76 et 78.

Art. 10.

Les difficultés que susciterait l'interprétation ou l'application du présent Accord seront règlées par la voie diplomatique.

Art. 11.

Le présent Accord entrera en vigueur dès que les Hautes Parties Contractantes se seront notifié l'accomplissement des formalités prévues par leur Constitution.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 24 octobré 1952.

Pour l'Italie — DE GASPERI

Pour la Belgique — J. VAN DER ELST

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ANNEXE 1

En application de l'article 2 du présent Accord il demeure entendu que le matériel roulant des Chemins de fer de l'Etat italien, détenu par la Société Nationale des Chemins de fer belges, sera restitué, en territoire italien, dans l'état où il se trouve, à l'Administration des Chemins de fer de l'Etat italien dans un délai de deux mois, à dater de la mise en vigueur du présent Accord.

Toute question en suspens concernant le matériel férroviaire des deux Pays, et résultant de l'état de guerre, sera considerée comme résolue par cette restitution.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ANNEXE 2

Dans le cadre de l'article 7 du présent Accord, il demeure entendu qu'en ce qui concerne la procédure arbitrale instituée par l'article 6 de cet Accord, les actes de procédure, aussi bien préparatoires qu'exécutoires, de même que les actes, écrits et documents qui devraient être produits au cours de l'instance, seront considérés, aux fins prévus par la législation interne italienne, comme délivrés, rédigés ou produits dans l'intérêt exclusif de l'Administration de l'Etat italien.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952.

Cambio di denominazione di alcune Unità della Marina militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale 28 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1950, registro n. 6 Difesa-Marina, foglio n. 84, concernente iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del Pontone di carica V 1;

Visto il decreto Presidenziale 5 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1951, registro n. 3 Difesa-Marina, foglio n. 429, concernente iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del Pontone di carica V 2;

Visto il decreto Presidenziale 11 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1951, registro n. 6 Difesa-Marina, foglio n. 210, concernente iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato delle GIS 811, 812, 813, 814, 821, 822, 823, 824, 831, 832, 833, 834, 841, 842, 843, 844, 851, 852, 853, 854;

Visto il decreto Presidenziale 28 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1950, registro n. 11 Difesa-Marina, foglio n. 119, concernente iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato delle M. V 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619;

Visto il decreto Presidenziale 11 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1952, registro n. 4 Difesa-Marina, foglio n. 67, concernente iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della M. V 621;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le Unità — iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato con i decreti citati nelle premesse — assumono, a decorrere dal 1° novembre 1952, la denominazione a fianco di ognuna indicata:

Pontone di carica « V 1 »: Sommergibile « Vortice »;

Pontone di carica « V 2 »: Sommergibile « Giada »;

GIS 811, 812, 813, 814: Motosilurante 811, 812, 813, 814;

GIS 821, 822, 823, 824: Motosilurante 821, 822, 823, 824;

GIS 831, 832, 833, 834: Motosilurante 831, 832, 833, 834;

GIS 841, 842, 843, 844: Motosilurante 841, 842, 843, 844;

GIS 851, 852, 853, 854: Motosilurante 851, 852, 853, 854;

M. V 611, 612, 613, 614: Motosilurante 611, 612, 613, 614;

M. V 615, 616, 617, 618, 619: Motosilurante 615, 616, 617, 618, 619;

M. V 621: Motosilurante 621.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1953
Registro n. 2 *Marina, foglio n.* 78

(898)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del parco Varramista, sita nell'ambito del comune di Montopoli in Valdarno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 novembre 1947, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del parco Varramista, sita nell'ambito del comune di Montopoli in Valdarno;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Montopoli in Valdarno senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta, nel suo complesso, costituisce un quadro naturale di particolare bellezza paesistica;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Montopoli in Valdarno, indicata nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Pisa per la tutela delle

bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Montopoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pisa

Verbale della riunione tenuta il giorno 24 novembre 1947.

(*Omissis*).

Secondo quanto stabilito nella riunione precedente, la Commissione si reca in sopraluogo al parco di Varramista (comune di Montopoli) per stabilire entro quali confini debba essere vincolato il territorio.

Dopo ripetuti giri per tutto il parco ed il bosco, e dopo aver preso fotografie a documento delle varie, e notevolissime bellezze paesistiche della località che può considerarsi (per la rarità nella nostra regione degli abeti esistenti in gran copia ed in stupendi esemplari, per l'insieme imponente e suggestivo delle zone di piante di alto fusto (pini selvaggi e domestici, olmi, quercie, platani, lecci, cotogni, salici, ecc.), di ampi prati, di acque, di bellissimi giardini all'italiana) il più importante insieme di parco e bosco della nostra Provincia, e non solo di questa, la Commissione decide di notificare tutto il terreno compreso entro i confini della proprietà, e rivolge un caldo elogio all'Amministrazione di essa per la vigile e intelligente cura con la quale conserva e migliora la consistenza delle ricchezze boschive e lo stupendo assetto del giardino e del parco.

(*Omissis*).

(766)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1953.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla Società di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana per contratti stipulati in valuta estera nei casi in cui ciò sia ammesso dalle vigenti disposizioni valutarie;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita umana, per contratti stipulati in valuta estera, presentata dalla Società di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa 32 E, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 10 febbraio 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(842)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1953.

Nomina del dott. Giuseppe Marchesi a commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, riguardante la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 703;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1952, con il quale fu provveduto alla nomina di un commissario straordinario, da durare in carica sei mesi.

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1953, con il quale, ritenuta la necessità di prorogare di altri sei mesi la gestione commissariale, si provvide alla nomina di un nuovo commissario nella persona del conte Carlo Ceriana Mayneri e di un vice commissario nella persona del dott. Giuseppe Marchesi;

Considerato che il conte Carlo Ceriana Mayneri ha domandato di essere sostituito nella carica di commissario;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 21 febbraio 1953, il dott. Giuseppe Marchesi è nominato commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato con tutte le attribuzioni già spettanti ai Consigli di amministrazione dell'Istituto suddetto e della Sezione autonoma speciale per l'Officina Carte Valori e con l'incarico di condurre a termine, entro il 31 luglio 1953, i compiti indicati nell'art. 2 del decreto Ministeriale 1° agosto 1952.

Art. 2.

Rimane fermo il disposto dell'art. 4 del decreto Ministeriale 1° agosto 1952, riguardante il Collegio dei revisori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 febbraio 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1953
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 191.

(1033)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Libera vendita dell'acqua minerale denominata « Bio I » della sorgente Laura di Borgofranco (Torino)

Con decreto n. 586, la Società per azioni Metzger, con sede in Torino, via San Donato 68, è autorizzata a continuare la libera vendita dell'acqua minerale denominata « Bio I » che sgorga dalla sorgente Laura di Borgofranco (Torino), ed a modificare il tipo di etichette attualmente in uso per il confezionamento delle bottiglie.

L'acqua continuerà ad essere messa in vendita in bottiglie di color verde chiaro della capacità di circa un litro, mezzo litro, e un quarto di litro, ed inoltre di cl. 1350, nonchè in bottiglie color verde a forma cilindrica, con il collo faccettato della capacità di circa un quarto di litro, chiuse con tappi sterilizzati a corona che non permettono l'alterazione o la sofisticazione dell'acqua minerale.

Le bottiglie saranno contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 180×90, 147×83 e 100×51, stampate su carta bianca, divise in tre sezioni.

Lungo i bordi superiori ed inferiori corrono due fregi in stile pompeiano nei colori rosso, nero e gialletto. Il fregio superiore porta nella parte mediana in alto la scritta in rosso « S.P.A.M. » su fondo azzurro chiaro, e sotto trovasi la veduta dello stabilimento idroterapico di Borgofranco.

Al di sotto di questo è posta una targa a fondo rosso, sulla quale a caratteri bianchi la dicitura « acqua minerale della Fonte « Laura » di Borgofranco ». Lateralmente, alla base della vignetta riproducente lo stabilimento, sono disegnati in azzurro chiaro su fondo nero due medaglioni rotondi riproducenti due teste di leone dalla cui bocca sgorga un getto di acqua che, attraverso la targa rossa, raggiunge il bordo inferiore dell'etichetta riversandola in due conchiglie tenute in mano da due puttini che fanno parte del fregio pompeiano.

Nella sezione di sinistra, su fondo azzurro chiaro, sono riportati in carattere nero i risultati dell'analisi chimica della « Fonte Laura » eseguita il 10 giugno 1950 dall'Istituto di chimica dell'Università di Torino, ed in fondo la dicitura « addizionata di acido carbonico (Co 2) ». Nella sezione di destra, pure su fondo azzurro chiaro ed a carattere nero, notizie sulle proprietà dell'acqua, i risultati dell'analisi batteriologica (carattere grassetto), eseguita dall'Istituto di igiene dell'Università di Torino il 28 maggio 1951, ed inferiormente, a caratteri rossi, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. Nella sezione centrale, sotto la targa rossa su fondo azzurro chiaro, la dicitura « leggermente gassosa » e l'ubicazione precisa della sorgente; sotto, su di una targa di color gialletto, la denominazione « Borgofranco Prov. Torino (Italia) ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati.

(1004)

Libera vendita dell'acqua minerale denominata « Bio II » della sorgente Romana di Borgofranco (Torino)

Con decreto n. 587, la Società per azioni Metzger, con sede in Torino, via San Donato 68, è autorizzata a continuare la libera vendita dell'acqua minerale denominata « Bio II » che sgorga dalla sorgente Romana di Borgofranco (Torino) ed a modificare il tipo di etichette attalmente in uso per il confezionamento delle bottiglie.

L'acqua continuerà ad essere messa in vendita in bottiglie color verde chiaro della capacità di circa un litro, mezzo litro ed un quarto di litro ed inoltre di cl. 1350, nonchè in bottigliette color verde, a forma cilindrica, con il collo faccettato della capacità di circa un quarto, chiuse con tappi a corona sterilizzati, che non permettono l'alterazione o la sofisticazione dell'acqua minerale.

Le bottiglie saranno contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 180×90, 147×83 e 100×51, stampate su carta bianca, divise in tre sezioni.

Lungo i bordi superiori ed inferiori corrono due fregi in stile pompeiano nei colori rosso, nero e gialletto. Il fregio superiore porta nella parte mediana in alto la scritta in rosso « S.P.A.M. », su fondo azzurro chiaro, e sotto trovasi una veduta dello stabilimento idroterapico di Borgofranco.

Al di sotto di questo è posta una targa a fondo rosso, sulla quale è a caratteri bianchi la dicitura « acqua minerale della Fonte Romana di Borgofranco ». Lateralmente, alla base della vignetta riproducente lo stabilimento, sono disegnati in azzurro chiaro su fondo nero due medaglioni rotondi riproducenti due teste di leone, dalla cui bocca sgorga un getto di acqua che, attraverso la targa rossa, raggiunge il bordo inferiore dell'etichetta, riversandola in due conchiglie tenute in mano da due puttini che fanno parte del fregio pompeiano.

Nella sezione di sinistra, su fondo azzurro chiaro, sono riportate a carattere nero i risultati dell'analisi chimica della « Fonte Romana », eseguita il 10 giugno 1950 dall'Istituto di chimica dell'Università di Torino ed in fondo la dicitura « addizionata di acido carbonico (Co 2) ». Nella sezione di destra, pure su fondo azzurro chiaro ed a carattere nero, notizie sulle proprietà dell'acqua; i risultati dell'analisi batteriologica (carattere grassetto), eseguita dall'Istituto di igiene dell'Università di Torino il 28 maggio 1951, ed inferiormente a caratteri rossi, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. Nella sezione centrale, sotto la targa rossa, su fondo azzurro chiaro, la dicitura « leggermente gassosa », e l'ubicazione precisa della sorgente; sotto, su di una targa di colore gialletto, la denominazione « Borgofranco Prov. Torino (Italia) ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati.

(1005)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note tra l'Italia e la Francia relativo alla restituzione di 12 patrimoni italiani in Tunisia, effettuato a Parigi il 2 dicembre 1952.

Il 2 dicembre 1952 è stato effettuato a Parigi, tra l'Italia e la Francia, il seguente scambio di Note relativo alla restituzione di 12 patrimoni italiani in Tunisia.

Liberté, Egalité, Fraternité

REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES

DIRECTION GÉNÉRALE
DES AFFAIRES POLITIQUES

Paris, 2 décembre 1952

Direction d'Afrique-Levant

Protectorat

Monsieur l'Ambassadeur,

Par un échange de lettres en date du 2 février 1951, destiné à régler, par voie de négociations directes et en conformité avec les dispositions de l'art. 87 du Traité de Paix, certaines questions litigieuses concernant la liquidation des biens italiens en Tunisie, les Gouvernements français et italien sont convenus, entre autre, que « toutes les questions concernant l'interprétation de l'article 79 § 6 (c) du Traité de Paix soient soumises à un arbitrage confié à un représentant du Gouvernement italien, désigné en la personne de M. Antonio Sorrentino, Président de Section au Conseil d'Etat, et à représentant du Gouvernement français, désigné en la personne de M. Périer de Féral, Préfet de 1ère classe ». Les deux Gouvernements on été également d'accord pour que « M. Plinio Bolla, Juge fédéral suisse, soit invité comme tiers membre choisi parmi les ressortissants des pays tiers ».

Le Collège arbitral ainsi composé a rendu, au cours de sa séance du 25 juin 1952, une décision fixant les principes généraux selon lesquels devait être interprété et appliqué dans les relations entre la France et l'Italie, l'art. 79 § 6 (c) du Traité.

En exécution de cette décision, et sur requête présentée par l'Ambassade d'Italie dans une Note du 4 juillet dernier, les Autorités françaises ont examiné la situation d'un certain nombre de ressortissants italiens présentés comme devant être admis au bénéfice des dispositions de l'article precité du Traité de Paix

Les Autorités françaises ont reconnu que, seules les personnes dont les noms suivent et dont les biens sont actuellement sous séquestre remplissent les conditions fixées par la décision arbitrale pour bénéficier des dites dispositions:

Mme Maria Pia Ambre
M. Luigi Barrabini
M. Clément Boccara
M. Francesco Bonomo (né le 4 novembre 1886)
M. Giuseppe Canino
M. Marcello Cellura
M. Armando Farreri
M. Giulio Montefiore
M. Pietro Rizzo
M. Vincenzo Rizzo
M. Umberto Sacchetti
M. Filippo Taglierino

En conséquence, le Gouvernement français est disposé à remettre à ces ressortissants les biens, droits et intérêts actuellement détenus pour leur compte par le Service de liquidation des biens italiens en Tunisie.

Il appartiendra, le cas échéant, au Collège arbitral ci-dessus désigné de statuer, à la requête du Gouvernement italien, sur la situation des autres ressortissants italiens mentionnés dans la note de l'Ambassade en date du 4 juillet dernier, ainsi que sur le montant des réclamations éventuelles de la part de tous les bénéficiaires de la décision arbitrale.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

SCHUMANN

Son Excellence
Monsieur Quaroni
Ambassadeur d'Italie. — PARIS

15499

Paris, le 2 Décembre 1952

Monsieur le Président,

Par lettre en data de ce jour, Votre Exellence a bien voulu me faire la communication dont le texte suit:

« Par un échange de lettres en date du 2 février 1951, destiné à régler, par voie de négociations directes et en conformité avec les dispositions de l'art. 87 du Traité de Paix, certaines questions litigieuses concernant la liquidation des biens italiens en Tunisie, les Gouvernements français et italien sont convenus, entre autre, que « toutes les questions concernant l'interprétation de l'article 79, § 6 (c) du Traité de Paix soient soumises à un arbitrage confié à un représentant du Gouvernement italien, désigné én la personne de M. Antonio Sorrentino, Président de Section au Conseil d'Etat, et à représentant du Gouvernement français, désigné en la personne de M Périer de Féral Préfet de 1ère classe ». Les deux Gouvernements on été également d'accord pour que « M Plinio Bolla, Juge fédéral suisse, soit invité comme tiers membre choisi parmi les ressortissants des pays tiers ».

Le Collège arbitral ainsi composé a rendu, au cours de sa séance du 25 juin 1952, une décision fixant les principes généraux selon lesquels devait être interprété et appliqué dans les relations entre la France et l'Italie, l'art. 79 § 6 (c) du Traité

En exécution de cette décision, et sur requête présentée par l'Ambassade d'Italie dans une Note du 4 juillet dernier les Autorités françaises ont examiné la situation d'un certain nombre de ressortissants italiens présentés comme devant être admis au bénéfice des dispositions de l'article precité du Traité de Paix.

Les Autorités françaises ont reconnu que, seules les personnes dont les noms suivent et dont les biens sont actuellement sous séquestre remplissent les conditions fixées par la décision arbitrale pour bénéficier des dites dispositions:

Mme Maria Pia Ambre
M. Luigi Barrabini
M. Clément Boccara
M. Francesco Bonomo (né le 4 novembre 1886)
M. Giuseppe Canino
M. Marcello Cellura
M. Armando Farreri
M. Giulio Montefiore
M. Pietro Rizzo
M. Vincenzo Rizzo
M. Umberto Sacchetti
M. Filippo Taglierino

En conséquence, le Gouvernement français est disposé à remettre à ces ressortissants les biens, droits et intérêts actuellement détenus pour leur compte par le Service de liquidation des biens italiens en Tunisie.

Il appartiendra, le cas échéant, au Collège arbitral ci-dessus désigné de statuer, à la requête du Gouvernement italien, sur la situation des autres ressortissants italiens mentionnés dans la note de l'Ambassade en date du 4 juillet dernier, ainsi que sur le montant des réclamations éventuelles de la part de tous les bénéficiaires de la décision arbitrale ».

En prenant acte des engagements contenus dans ladite communication, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement italien donne son agrément à ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.

QUARONI

A Son Excellence
Monsieur Robert Schumann
Ministre des Affaires Etrangères. — PARIS

(32)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Mozus Citrons di Salomone, nato a Riga (Lettonia) il 23 agosto 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Bologna nel 1940

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(975)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 25.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5876 — Data: 6 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Bugliarello Francesco fu Sebastiano — Titoli del Debito pubblico Quietanze esattoriali — Capitale L 900

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 426 — Data: 1º marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Ciucci Basilio fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1525 — Data: 11 agosto 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ancona — Intestazione: Lasconi Francesco fu Achille — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4729 — Data: 25 gennaio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Monesi Umberto fu Giulio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 gennaio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(359)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 28 febbraio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	634,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per	franco belga
Danimarca	»	90.46	»	corona danese
Egitto	»	1794.55	»	lira egiziana
Francia	»	1.785	»	franco francese
Germania	»	148 77	»	marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87 48	»	corona norvegese
Olanda	»	164.44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120 78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	»	franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio della grande bonificazione renana

Con decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 2522/3076, registrato dalla Corte dei conti il 27 gennaio 1953 al registro n. 2, foglio n. 69, a termini dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/b, è stato provveduto all'ampliamento del comprensorio del Consorzio della grande bonificazione renana fino a comprendere i terreni tributari della fossa Villa, ricadenti nel territorio dei comuni di Medicina e Molinella, in provincia di Bologna.

(832)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di relitti d'alveo del torrente Annunziata in comune di Reggio Calabria.

Con decreto interministeriale 12 luglio 1952, n. 623, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato dei relitti d'alveo lungo la sponda destra del torrente Annunziata siti nelle contrade Spartivento e Trappeto, in agro del comune di Reggio Calabria, distinti in catasto ai fogli di mappa 45 e 48 del comune di Reggio Calabria, della superficie complessiva di mq. 6115, e indicati nell'estratto catastale 16 novembre 1949 in scala 1:1000 dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del decreto stesso.

(834)

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Latina

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° dicembre 1952, sono state approvate le modifiche apportate allo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Latina, deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci del detto Istituto nella seduta del 7 aprile 1952.

(814)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione dei programmi di esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti i programmi approvati coi decreti Ministeriali (Ministero delle comunicazioni) 12 aprile 1928 e 26 novembre 1935;

Visti gli articoli 248, 250, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 280, 297, 306 e 532 del regolamento approvato con decreto Presidenziale 15 febbraio 1952, n. 328;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti programmi di esami, segnati con le lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R,* S e *T* relativi rispettivamente ai titoli professionali marittimi ed alle abilitazioni sottoindicate:

1) capitano di lungo corso;
2) aspirante capitano di lungo corso;
3) padrone marittimo per il traffico;
4) padrone marittimo per la pesca;
5) marinaio autorizzato al piccolo traffico;
6) marinaio autorizzato alla pesca mediterranea;
7) capo barca per il traffico nello Stato;
8) capo barca per il traffico locale;
9) capo barca per la pesca costiera;
10) capitano di macchina;
11) aspirante capitano di macchina;
12) meccanico navale di prima classe;
13) meccanico navale di seconda classe per motonavi;
14) fuochista autorizzato;
15) motorista abilitato;
16) marinaio motorista;
17) maestro d'ascia;
18) perito stazzatore.

Art. 2.

Con la pubblicazione del presente decreto restano abrogati i programmi di esame approvati coi decreti Ministeriali (Ministero delle comunicazioni) 12 aprile 1928 e 26 novembre 1935, salvo quanto viene disposto col successivo articolo 3.

Art. 3.

I candidati che, avendo sostenuto esami nel periodo 6 novembre 1950-5 maggio 1952, sono stati rimandati in non più di due materie e hanno diritto, a termini dell'art. 532 del regolamento 15 febbraio 1952, n. 328, a ripetere le prove non oltre il 5 maggio 1953, saranno esaminati secondo i programmi già in vigore.

Roma, addì 1° febbraio 1953

Il Ministro: CAPPA

PROGRAMMA *A*

PROGRAMMA DI ESAME PER CAPITANO DI LUNGO CORSO

(Art. 248 del regolamento del Codice della navigazione).

Prova scritta.

La prova scritta verterà su uno degli argomenti oggetto dell'esame orale. Per detta prova sono concesse sei ore di tempo.

I candidati dovranno presentarsi a tale esame forniti delle tavole numeriche e del materiale di disegno loro occorrenti per risolvere eventuali problemi di nautica.

Prove orali (durata minima 45 minuti).

1° Gruppo:

1. Discussione della prova scritta.

2° Gruppo:
1. Criteri per accertare la posizione della nave.
2. Sistemi di navigazione costiera, radiogoniometrica, lossodromica, ortodromica.
3. Manovra della nave in relazione alle condizioni meteorologiche.
4. Radio navigazione.
5. Navigazione in convoglio.
6. Organizzazione dei servizi a bordo delle navi da carico, passeggeri e petroliere.

3° Gruppo:
1. Strumenti di bordo.
2. Scandagli supersonici.
3. Bussola giroscopica e apparecchi ad essa asserviti.

4° Gruppo:
1. Idee generali sulle maree; calcolo dell'ora dell'alta marea e della bassa marea con determinazione dell'altezza dell'acqua in un dato istante (metodo grafico e metodo dei dodicesimi). Impiego delle tavole di marea per la previsione della marea. Cenni sulla analisi armonica delle maree.
2. Portolani, fari e fanali, segnalamenti marittimi, loro impiego e loro aggiornamento. Condotta della navigazione in vicinanza di costa e di pericoli e tutti i metodi di determinazioni del punto con linee di posizione ricavate da osservazioni di punti noti della costa. Condotta della navigazione in alto mare sia navigando per lossodromia sia navigando per circolo massimo.

5° Gruppo:
1. Idee generali sulla stabilità delle navi. Stabilità di forma e di peso. Punti di indifferenza. Influenza sulla stabilità per l'imbarco, sbarco e spostamenti di pesi a bordo. Minorazione della stabilità di una nave nel caso di incaglio.
2. Cenni sulle avarie degli alberi e relative riparazioni. Avarie ai mezzi di governo (trasmissione, frenello, servomotore, barra, timone e relative riparazioni, timone di fortuna). Urto fra navi, norme nel caso di inevitabile abbordo. Manovre dopo l'urto. Incaglio delle navi. Norme generali sulle manovre e disposizioni immediate. Operazioni di disincaglio coi propri mezzi e criterio sull'alleggerimento dei pesi mobili. Salvataggi e ricuperi. Abbandono della nave e norme generali da osservare. Incendio a bordo e mezzi di estinzione. Apparecchi per la respirazione nei fumi intensi.

PROGRAMMA B

PROGRAMMA DI ESAME PER ASPIRANTE CAPITANO DI LUNGO CORSO

(Art. 250 del regolamento del Codice della navigazione).

Prova scritta.

La prova scritta verterà su uno degli argomenti oggetto dell'esame orale. Per tale prova sono concesse sei ore di tempo.

I candidati dovranno presentarsi a tale esame forniti delle tavole numeriche e del materiale di disegno loro occorrente per risolvere eventuali problemi di nautica.

Prove orali (durata minima 45 minuti).

1° Gruppo:
1. Discussione della prova scritta.

2° Gruppo:
1. Criteri per accertare la posizione della nave.
2. Sistemi di navigazione costiera, radiogoniometrica, lossodromica, ortodromica.
3. Manovra della nave in relazione alle condizioni meteorologiche.

3° Gruppo:
1. Circolazione generale dell'atmosfera. Carattere del tempo. Previsione del tempo.
2. Correnti marine.

4° Gruppo:
1. Struttura, allestimento, manutenzione delle navi da carico, per petroliere e da passeggieri.
2. Strumenti nautici, loro maneggio e loro manutenzione.
3. Carte marine, portolani e segnalazioni dei pericoli.
4. Cielo stellato.
5. Tavole delle maree.

5° Gruppo:
1. Regolamento per evitare gli abbordi in mare.
2. Codice dei segnali.
3. Regolamento per la sicurezza della vita umana in mare.
4. Norme del « Rina » riguardanti le dotazioni della nave.
5. Leggi e regolamenti che stabiliscono i doveri del comandante.
6. Giornale di bordo e dei registri di contabilità.
7. Servizi di igiene e di pronto soccorso.
8. Servizi radiotelegrafici.

6° Gruppo:
1. Stabilità e assetto della nave.
2. Piano di carico e stivaggio delle merci.
3. La sicurezza della nave e il suo eventuale abbandono.

PROGRAMMA C

PROGRAMMA DI ESAME PER PADRONE MARITTIMO PER IL TRAFFICO

(Art. 253 del regolamento del Codice della navigazione).

Prova scritta.

La prova scritta verterà su uno degli argomenti oggetto della prova orale. Per detta prova sono concesse sei ore di tempo.

I candidati dovranno presentarsi all'esame provvisti del materiale di disegno necessario a risolvere eventuali problemi di navigazione.

Prova orale (durata minima 45 minuti).

1° Gruppo:
1. Discussione sulla prova scritta.

2° Gruppo:
1. I corpi celesti, stelle, pianeti, costellazioni, la stella polare. Sistema solare, fasi lunari, eclissi. La terra, figura, movimento di rotazione della terra, poli, equatore, meridiani, paralleli, il giorno e la notte. Il movimento di rivoluzione della terra, l'eclittica, le stagioni.
2. La misura del tempo, fusi orari. Coordinate geografiche, volta celeste, orizzonte, zenit, punti cardinali, rosa dei venti. Fissare sulla carta un punto date le coordinate geografiche, rilevare dalle carte le coordinate geografiche di un punto dato.
3. Magnetismo, poli magnetici, magnetismo terrestre, declinazione magnetica, bussola marina, descrizione dei tipi più in uso, apparecchi da rilevamento. Magnetismo di bordo, deviazione, variazione della bussola.
4. Prore e rotte. Risoluzione sulla carta di tutti i problemi ordinari relativi alla navigazione stimata e costiera. Conversione delle rotte. Miglio marino. Solcometro meccanico ed altri sistemi per la misurazione della velocità della nave. Solcometro a barchetta.
5. Elementi della rotta, latitudine e longitudine, punto di partenza e di arrivo, differenza di latitudine e differenza di longitudine, medio parallelo.
6. Carte nautiche in proiezione di Marcatore, vari tipi di proiezione. Maneggio delle carte nautiche. Impiego delle carte nautiche e degli strumenti di carteggio. Portolani, elenco dei fari e fanali.

3° Gruppo:
1. Cenni di meteorologia, atmosfera, la pressione atmosferica, il barometro, la temperatura dell'aria, termometri, il vento, fenomeni meteorici. Cenni di oceanografia: il mare, correnti, maree, onde.
2. Cenni elementari sul radiogoniometro e sul suo impiego pratico. Condotta della navigazione in vicinanza della costa o di pericoli. Scandaglio, vari tipi di scandagli. Cenni elementari sulla girobussola e sul pilota automatico.

4° Gruppo:
1. Nozioni pratiche sulla attrezzatura e manovra delle navi. Nomenclatura generale delle navi a propulsione meccanica ed a vela, delle loro parti, sistemazioni, attrezzi e dotazioni. Principio di Archimede applicato alla nave, galleggiamento spinta, centro di spinta, centro di gravità. Stabilità.
2. Sinistri marittimi (incaglio, collisione, vie d'acqua nella carena, abbandono della nave, uomo in mare, incendio). Provvedimenti preventivi ed azioni per fronteggiarli.

5° Gruppo:
1. Doveri del comandante secondo le leggi e regolamenti marittimi, commerciali e sanitari.

2. Regolamento per evitare gli abbordi in mare (in tutta la sua estensione). Codice internazionale sui segnali. Norme per l'impiego della radiotelegrafia.

PROGRAMMA *D*

PROGRAMMA DI ESAME PER PADRONE MARITTIMO PER LA PESCA

(Art. 254 regolamento 15 febbraio 1952, n. 328).

Identico al programma di esame per il conseguimento del titolo di padrone marittimo per il traffico (programma *C*) integrato, con altra prova orale, sulle seguenti materie:

Biologia marina:

1. Oceani e mari sotto l'aspetto talasso-biologico. Caratteri fisici e chimici dell'acqua marina.
2. Nozioni elementari sulla biologia degli animali marini interessanti l'alimentazione ed il commercio.

Tecnica della pesca

1. Tecnologia peschereccia. I principali attrezzi e sistemi di pesca a carattere industriale. Materie prime: conoscenza dei filati, delle loro torciture, resistenza e tintura dei medesimi. Esempi pratici di rattoppatura di reti. Conoscenza del montaggio di reti a strascico e di circuizione. Confezione di nodi.
2. Tipi principali di natanti per la pesca industriale oceanica e mediterranea di altura e costiera.
3. Applicazione alla pesca della tecnica del freddo (refrigerazione e congelazione). Altri sistemi di conservazione e lavorazione del pescato a bordo. Sottoprodotti.
4. Cenni sull'uso degli ecometri e degli ittioscopi, ecc

Aspetti giuridici economici e sociali della pesca:

1. La pesca nella legislazione italiana e conoscenza delle convenzioni internazionali relative alla pesca.
2. Cenni sul commercio e i mercati ittici.

Tale particolare prova avrà la durata di mezz'ora.

PROGRAMMA *E*

PROGRAMMA DI ESAME PER GLI ASPIRANTI AL TITOLO DI MARINAIO AUTORIZZATO AL PICCOLO TRAFFICO

Prova scritta.

Breve relazione su presunti avvenimenti della navigazione. Per detta prova sono concesse sei ore di tempo.

Prova orale (durata minima 45 minuti)

1° Gruppo:

1. Impiego pratico della bussola. Rotta vera, magnetica e deviata: conversione e correzione delle rotte.
2. Carta di mercatore, coordinate geografiche.
3. Risoluzione sulle carte nautiche dei seguenti problemi: tracciare rotte, leggere rotte, misurare distanze; determinazione di posizione con distanze al traverso e con rilevamenti.
4. Conoscenza delle coste lungo le quali è autorizzato a navigare.

2° Gruppo:

1. Nomenclatura generale delle piccole navi a propulsione meccanica e a vela e dei loro organi principali.
2. Manovra delle piccole navi a propulsione meccanica ed a vela.
3. Rimorchio locale e costiero.

3° Gruppo:

1. Regolamento per evitare gli abbordi in mare.
2. Principali doveri del comandante secondo le leggi e regolamenti marittimi commerciali e sanitari.

4° Gruppo:

1. Ormeggio: diversi modi di ormeggiare sulle ancore, alla boa, alla banchina, manovra per prendere un corpo morto, condizioni per un buon ormeggio e ancoraggio. Avarie, arenamento, manovra di disincaglio, vie d'acqua, mezzi per vincerle, incendio, mezzi di estinzione, avarie al timone, timone di fortuna.

PROGRAMMA *F*

PROGRAMMA DI ESAME PER MARINAIO AUTORIZZATO ALLA PESCA MEDITERRANEA

(Art. 257 del regolamento della navigazione marittima).

Identico al programma di esame per il conseguimento del titolo di marinaio autorizzato al piccolo traffico (programma *E*) integrato con altra prova orale, sulle seguenti materie:

Biologia marina:

1. Caratteri fisici e chimici del mare Mediterraneo.
2. Nozioni elementari sulla biologia degli animali marini nel Mediterraneo interessanti l'alimentazione ed il commercio.

Tecnica della pesca:

1. I principali attrezzi e mestieri di pesca meccanica in uso nel Mediterraneo. Conoscenza dei filati, delle loro torciture, resistenza e tintura dei medesimi. Esempi pratici di rattoppatura di reti, conoscenza del montaggio di reti a strascico e di circuizione, confezione di nodi.
2. Tipi principali di natanti per la pesca meccanica nel Mediterraneo.
3. Principali sistemi di refrigerazione del pescato.
4. Apparecchi ausiliari per la pesca meccanica (conoscenza dell'uso degli ecometri e degli ittioscopi, ecc.).
5. La pesca meccanica nella legislazione marittima e sociale.

Tale particolare prova avrà la durata minima di circa venti minuti.

PROGRAMMA *G*

PROGRAMMA DI ESAME PER IL TITOLO DI CAPO BARCA PER IL TRAFFICO NELLO STATO

(Art. 259 del regolamento per la navigazione marittima).

Prova scritta.

Per tale prova sono concesse sei ore di tempo.
Semplice e breve relazione su argomento professionale.

Prova orale (durata minima 45 minuti).

1° Gruppo:

Conoscenza ed impiego pratico della bussola. Risoluzione dei problemi relativi alla navigazione stimata e costiera ed in particolare: tracciare rotte, leggere rotte, misurare distanze. Conversione di rotte e di rilevamenti. Cenno sui casi più semplici per determinare il punto di riferimento a punti noti della costa. Conoscenza generica delle coste lungo le quali è autorizzato a navigare.

2° Gruppo:

Nozioni pratiche sulla attrezzatura e manovra delle navi, vari tipi di ormeggio. Nomenclatura delle navi a propulsione meccanica ed a vela.

3° Gruppo:

Sinistri marittimi, provvedimenti preventivi ed azioni per fronteggiarli (incaglio, collisione, vie d'acqua, abbandono della nave, uomo in mare, incendio). Scandagli. Rimorchio.

4° Gruppo:

Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Principali doveri del comandante particolarmente per quanto riguarda il trasporto passeggeri.

PROGRAMMA *H*

PROGRAMMA DI ESAME PER IL TITOLO DI CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE

(Art. 260 del regolamento per la navigazione marittima).

Esame orale (della durata di circa mezz'ora).

Conoscenza ed impiego pratico della bussola. Nozioni pratiche sulla attrezzatura e manovra delle navi destinate al traffico locale. Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Doveri e responsabilità del capo barca, particolarmente per quanto riguarda il trasporto passeggeri.

PROGRAMMA I

PROGRAMMA DI ESAME
PER CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA

(Art. 261 del regolamento per la navigazione marittima).

Identico al programma di esame per il conseguimento del titolo di capo barca per il traffico locale (programma *H*) integrato, con una prova anche orale, sulle seguenti materie:

Confezione attrezzi. Esecuzione di maglierie semplici. Conoscenza dei filati e loro torcitura. Esempi pratici di rattoppatura di reti. Confezioni di nodi.

Conoscenza dei fondali lungo le coste italiane.

Pesca. Vari sistemi di cattura costiera del pesce.

Tale particolare prova avrà la durata di quindici minuti.

PROGRAMMA L

PROGRAMMA DI ESAME
PER CAPITANO DI MACCHINA

(Art. 266 del regolamento per la navigazione marittima).

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale.

La prova scritta per la quale sono concesse sei ore di tempo, verterà su uno dei seguenti argomenti scelto dalla Commissione esaminatrice:

1. Rapporto relativo ad una avaria verificatasi ad un apparato motore (a vapore, diesel o elettrico).

Nella relazione dovranno essere enumerati i provvedimenti presi per fronteggiarla e le riparazioni provvisorie e definitive eseguite e le proposte eventuali per evitare il ripetersi di esse.

2. Relazione circa quanto è stato eseguito nell'eventualità di un incaglio della nave, corredandola dei computi eseguiti per sbarco o spostamento od imbarco di pesi, necessari per il disincaglio e proposte relative per le conseguenti verifiche da eseguirsi alla carena.

3. Relazione sulla visita eseguita sia allo scafo che allo apparato motore di una nave che deve essere acquistata da un armatore, corredandola del preventivo di combustibile, lubrificanti, acqua ecc. occorrenti per il trasferimento della nave nel porto di armamento.

La prova scritta sarà integrata da un esame grafico consistente nel:

Rilievo dal vero di un accessorio dell'apparato motore e quotazione del relativo schizzo rappresentato nelle varie proiezioni e sezioni necessarie per poterlo costruire.

La Commissione terrà conto del modo col quale il candidato si esprime in lingua italiana.

L'esame orale, non inferiore a 40 minuti, consisterà nella illustrazione da parte del candidato del tema scritto e nel rispondere a vari quesiti tratti dalla Commissione dal seguente programma:

1. Visita generale della nave e dell'apparato motore per assumere la direzione dei servizi tecnici della nave. Visita alle strutture dello scafo, ai doppi fondi, gavoni, sentine, ecc.

Visita generale delle motrici e delle caldaie e dei macchinari, nonchè degli accessori e delle tubolature.

2. Servizio generale dell'apparato motore. Suo approntamento al moto. Funzionamento economico. Vigilanza durante la navigazione. Norme da osservarsi all'arrivo in porto. Manutenzione delle motrici e delle caldaie di ogni tipo. Avarie all'apparato motore e generatore ed ai macchinari ausiliari derivanti da difetti di costruzione, da cattiva condotta o deficiente manutenzione. Mezzi per prevenirle ed evitarle.

Prove di collaudo in mare: influenza dei fondali. Vibrazioni anormali della nave. Dati pratici di consumi specifici di combustibile e lubrificante per i vari tipi di apparati motori. Cenni sulle turbine a gas e sulle applicazioni finora eseguite. Riduttori. Accoppiamenti idraulico ed elettromagnetico. Eliche reversibili.

3. Organizzazione generale del servizio tecnico della nave. Giornale di macchina. Tabelle e prospetti. Quadro delle tubolature di bordo. Album dei disegni. Consegne di macchina e consegne giornaliere.

4. Servizio per la manovra della nave e del carico. Argani a salpare. Verricelli da tonneggio. Macchine del timone. Verricelli e picchi di carico. Avarie più frequenti e mezzi per prevenirli e ripararle. Servizio delle imbarcazioni, loro manovre, manutenzioni e riparazioni.

5. Servizio generale di incendio. Paratie tagliafuoco. Paratie stagne. Sistemi di segnalazione di incendi. Mezzi per estinguere gli incendi sulle navi passeggeri, da carico e cisterne Sprinkler.

6. Servizio generale di distribuzione dell'acqua dolce e salata. Refrigeranti dell'acqua da bere. Depositi. Verifiche delle qualità di acqua. Servizio dei distillatori: tipi impiegati a bordo, loro condotta e manutenzione.

7. Servizio frigorifero. Sistemi di refrigerazione. Macchine frigorifere e loro condotta e manutenzione. Celle frigorifere. Stive refrigerate. Coibentazione. Avarie più frequenti e mezzi per evitarle od eliminarle. Condizionamento dell'aria. Ventilazione condizionata del carico.

8. Servizio del combustibile e lubrificanti. Depositi ed accessori. Depuratori. Impianti imbarco e sbarco. Carbonaio. Manutenzione. Mezzi per evitare autocombustioni ed incendi. Sistemazioni al riguardo Autonomia della nave.

9. Servizio elettrico Generatori di energia elettrica. Motori elettrici, vari tipi, condotta e manutenzione.

Circuiti luce e forza. Verifica isolamento di essi ed apparecchi usati. Manutenzione materiale elettrico. Visite periodiche. Avarie più frequenti e modo di ripararle.

Automatismi elettrici.

10. Lavori e verifiche da eseguirsi all'entrata della nave in bacino sia allo scafo e relativi accessori, che all'apparato motore. Verifiche consumi astucci ed agugliotti del timone, ai zinchi di protezione, ecc

11. Cenni sui sistemi di costruzione dello scafo. Stabilità della nave nelle varie condizioni di carico. Diagramma di stabilità. Riserva di galleggiabilità. Bordo libero. Effetto sulla stabilità degli specchi liquidi.

Caso di eventuale falla o di incaglio: provvedimenti da prendersi in tali casi.

PROGRAMMA M

PROGRAMMA DI ESAME
PER L'ABILITAZIONE AD ASPIRANTE CAPITANO
DI MACCHINA

(Art. 267 del regolamento per la navigazione marittima).

L'esame consisterà in un colloquio della durata non inferiore a 40 minuti durante il quale la Commissione potrà interrogare il candidato sui vari argomenti del programma per accertare se egli ha acquisito la necessaria pratica a disimpegnare le varie funzioni cui può essere destinato in sottordine e ad assumere la direzione di macchina come prevista dall'art 267 del regolamento.

Gli esami orali verteranno sulle seguenti tesi

1. Combustibili solidi, liquidi, e gassosi. Loro proprietà e caratteristiche. Potere calorifero e sua determinazione.

Carbonili, cubatura di essi. Precauzioni e norme di sicurezza. Imbarco e sbarco dei combustibili liquidi. Tubolature e pompe relative.

2. Lubrificanti impiegati a bordo a seconda del tipo di apparato motore. Depositi relativi. Caratteristiche di essi. Prove per accertarne la bontà.

Lubrificazione interna ed esterna. Apparecchi per la lubrificazione ordinaria e forzata. Recuperatori di olio. Filtri. Depuratori.

3. Acque di alimentazione delle caldaie. Esame pratico di esse per accertarne la bontà. Evaporatori e distillatori. Vari tipi impiegati a bordo. Messa in funzione di essi, funzionamento ed arresto, pulizie e manutenzione. Avarie cui possono andare soggetti, modo di evitarle e mezzi per rimediarvi. Cenni sui circuiti chiusi di alimentazione.

4. Preparazione delle caldaie di qualsiasi tipo all'accensione. Accensione delle caldaie a carbone e a nafta: norme da osservarsi. Calderine ausiliarie indipendenti e calderine dello stesso tipo intercalate sugli scarichi dei motori a combustione.

Condotta delle caldaie in porto ed in navigazione.

Norme da osservarsi per le caldaie a carbone e per le caldaie a nafta. Governo metodico dei forni. Regolazione della combustione a nafta. Controllo automatico della combustione. Combustione perfetta, fumo dai fumaioli. Apparecchi automatici di alimentazione. Spegnimento delle caldaie a carbone e a nafta.

Avarie che possono verificarsi durante il funzionamento sia alle caldaie che agli accessori e mezzi per rimediarvi.

Surriscaldatori di vapore. Economizzatori. Riscaldatori d'aria. Vari sistemi di tiraggio e dati pratici sul quantitativo di combustibile che può bruciarsi sulle graticole o nelle camere di combustione.

Murature refrattarie e cause che possono danneggiarle.

Modo di prevenire le avarie e mezzi per rimediarvi. Ventilatori Anemometri. Scarico ceneri.

Depositi, incrostazioni e corrosioni delle caldaie; norme da osservarsi per evitarle e mezzi per rimediarvi.

Metodi per saggiare l'acqua di alimentazione.

Visite, manutenzioni e riparazione delle caldaie in porto.

5. Norme per la conservazione delle macchine alternative in buona efficienza. Verifiche del serraggio delle articolazioni principali e secondarie. Verifica della distribuzione.

Norme per la conservazione delle turbine in buone condizioni di efficienza. Regolazione assiale e radiale dei motori.

Preparazione delle motrici alternative o a turbina al moto.

Norme da osservarsi durante la manovra ed in navigazione per ottenere un funzionamento economico.

Dati da registrarsi. Rilevamento della potenza delle macchine alternative. Esame dei diagrammi. Eventuali ebollizioni e trascinamento d'acqua dalle caldaie: quando si verificano, modo di prevenirle e di eliminarle, loro ripercussione sul rendimento delle motrici e danni che possono causare.

Provvedimenti da prendersi in caso di avarie al pozzo caldo o alle casse di alimentazione e nel caso di mancanza d'acqua nelle caldaie

Contagiri. Telegrafi di macchina.

Operazioni da eseguirsi alle motrici all'arrivo in porto.

Provvedimenti da prendersi per gli organi che abbiano subito un principio di riscaldamento.

Avarie che possono verificarsi alle motrici in navigazione e modo di contenerle e ripararle. Regole fondamentali relative al montamento degli apparati motori in officina e a bordo. Tolleranze iniziali. Calibri e sagome per verificare la posizione e il consumo dei vari organi.

Riduttori del numero dei giri.

6. Norme da osservarsi per il buon funzionamento dei macchinari ausiliari delle motrici e delle caldaie.

Irregolarità nel funzionamento delle pompe di alimento, di circolazione, d'aria, di sentina, di lubrificazione e modo di rimediarvi.

Irregolarità nel funzionamento dei condensatori: diminuzione del vuoto, riscaldamento di essi, eventuali infiltrazioni di acqua salata, ecc Mezzi per evitarle e per rimediarvi.

Irregolarità sul funzionamento delle pompe di spinta della nafta e degli accessori relativi. Perdita di nafta nei riscaldatori, filtri e tubolature. Mezzi per prevenirle e rimediarvi.

7 Norme per la conservazione degli apparati motori endotermici. Visite e rettifiche agli organi mobili, verifica della distribuzione, degli organi del lavaggio, ai vari accessori dei cilindri motori e dei compressori e delle pompe di lavaggio.

Registrazione e regolazione dei motori. Preparazione e messa in moto dei motori endotermici. Norme di massima per la condotta e vigilanza durante il moto. Avarie che possono verificarsi e modo di prevenirle e ripararle.

Particolari norme per i motori a scoppio. Regolazione dell'accensione.

Pompe di lavaggio. Turbosoffianti.

8. Generatori di corrente elettrica continua ed alternata.

Motori elettrici: loro struttura e funzionamento. Guasti più comuni del macchinario elettrico: modo di riconoscerli e di ripararli.

Propulsione turbo e diesel-elettrica.

Trasformatori statici, convertitori e raddrizzatori. Quadri e distribuzione dell'energia elettrica a bordo.

Norme dell'A.E.I. per gli impianti di bordo.

Misura dell'isolamento dei vari circuiti: gli strumenti usati per tali misure e come adoperarli.

Accumulatori e pile. Telefoni e telegrafi.

9. Immissione della nave in bacino. Lavori e visite da eseguirsi con nave a secco. Rilievo del passo dell'elica. Sfilamento assi porta elica e relative verifiche.

Saggio lamiere dello scafo.

Aleggio sullo scafo.

10. Cenni sui sistemi di costruzione degli scafi, sui particolari di allestimento. Dislocamento a vuoto e a pieno carico. Stabilità della nave nelle diverse condizioni di carico.

Bordo libero e riserva di galleggiabilità. Assetto trasversale e longitudinale. Cenni sulla stazzatura delle navi. Visite periodiche. Certificato di classe.

Provvedimenti da prendersi in caso di falla nell'intento di salvare la nave e di conservare per quanto possibile l'efficienza dell'apparato motore. Cenni sull'incaglio di una nave.

11. Cenni sulle caratteristiche tecnologiche dei materiali più importanti impiegati nella costruzione degli apparati motori. Lavorazioni a mano ed alle macchine utensili che ricorrono negli impianti di bordo.

PROGRAMMA *N*

PROGRAMMA DI ESAME PER MECCANICO NAVALE DI 1ª CLASSE

(Art. 270 del regolamento per la navigazione marittima).

L'esame consisterà in un colloquio orale della durata non inferiore a 40 minuti durante il quale la Commissione potrà interrogare il candidato su vari argomenti del programma per accertare se egli ha la necessaria attitudine a disimpegnare le mansioni previste dall'art. 270 del regolamento.

Gli esami orali verteranno sulle seguenti tesi:

1. Combustibili solidi e liquidi impiegati a bordo dei piroscafi. Caratteristiche richieste a seconda del loro impiego. Potere calorifero. Depositi e norme di sicurezza.

2. Caldaie a tubi di fiamma e a tubi d'acqua. Norme per la conservazione di esse. Norme per l'approntamento della accensione sia delle caldaie a carbone che a nafta. Esercizio delle caldaie e norme da seguirsi per ottenere un buon rendimento da esse. Avarie più frequenti che possono verificarsi durante il funzionamento di esse e dei relativi macchinari ausiliari e modo di ripararle. Spegnimento delle caldaie. Pulizie e lavori di manutenzione. Acqua di alimentazione. Esame pratico della bontà di essa. Incrostazioni e corrosioni delle caldaie: norme da osservarsi per evitarle e mezzi per ovviarvi.

3. Macchine alternative a multipla espansione. Distribuzione del vapore. Norme e lavori da eseguirsi per mantenerle in piena efficienza. Riscaldamento delle motrici. Giri di prova. Manovra delle motrici. Andamento normale. Rilievo di diagrammi e calcolo della potenza. Vigilanza durante il moto. Lubrificazione interna ed esterna e qualità di olio impiegato. Loro caratteristiche. Condensatore. Necessità di mantenere alto il vuoto. Sorveglianza macchinari ausiliari della motrice. Avarie che possono verificarsi al condensatore ed ai macchinari ausiliari e modo di prevenirle e ripararle. Arrivo in porto. Manutenzione e pulizia. Contagiri e telegrafi di macchina.

4. Norme per la conservazione dei motori endotermici. Regolazione dei motori. Visite e rettifiche agli organi mobili e di distribuzione. Pompe di lavaggio e compressori. Pompette del combustibile. Preparazione e messa in moto dei motori. Norme di massima per la condotta e vigilanza durante il moto. Avarie ed inconvenienti che possono presentarsi durante il moto e modo di eliminarli e ripararli.

5. Cenni sui generatori elettrici a corrente continua ed alternata. Quadro elettrico. Circuiti di bordo. Guasti più frequenti al macchinario ed agli impianti elettrici. Modo di riconoscerli e di ripararli.

Cenno sugli accumulatori e pile.

6. Lavori di manutenzione allo scafo ed agli apparecchi di governo. Macchine del timone, frenelli, agghiaccio. Argano a salpare. Verricello da tonneggio. Visita carena in bacino. Rilievo laschi, astucci elica ed agugliotti timone.

7. Servizio generale della nave. Tubolature varie. Servizio dell'acqua dolce e relative casse. Servizio sanitario. Casse di zavorra. Macchinari relativi. Tubolature di vapore e di scarico. Ventilazione della nave. Caloriferi.

PROGRAMMA *O*

PROGRAMMA DI ESAME PER MECCANICO NAVALE DI 2ª CLASSE PER MOTONAVI

(Art. 271 del regolamento per la navigazione marittima).

L'esame, che avrà la durata complessiva di circa un'ora, comprenderà due parti:

a) esercitazione manuale della durata di circa mezz'ora;

b) esame orale della durata parimenti di circa mezz'ora, durante il quale si farà un esame di « lettura di un disegno ».

A) Esercitazione manuale.

Questa sarà fatta preferibilmente a bordo di una nave, e preferibilmente di una nave avente un apparato motore endotermico di propulsione. La potenza di tale apparato motore dovrà essere non superiore a 400 cavalli asse. Ove ciò non sia possibile, l'esercitazione sarà fatta su un motore endotermico non di propulsione o di una nave o di una scuola o di uno stabilimento a terra, con il quale si saranno presi precedenti accordi.

Si richiederanno una o più delle esercitazioni manuali seguenti che possono essere eseguite entro circa mezz'ora:

1. Rilievi degli elementi reali di funzionamento riportandoli sul volano dei vari tipi di motori in servizio.

2. Verifica e regolazione delle punterie e bilancieri di comando delle valvole di aspirazione. Scarico dei motori a scoppio ed a combustione graduale interna.

3. Determinazione esatta dei punti morti e messa in fase del magnete.

4. Verifica, rettifica e smontamento dei vari organi principali ed accessori dei motori a combustione interna ed a scoppio.

5. Condotta e manovra dei motori marini e di quelli installati a terra.

6. Precauzioni da prendere prima di mettere il motore nello stato di riposo per qualche tempo.

7. Regolazione di serraggio dei vari organi e regolazione delle varie parti.

B) Esame orale.

Nella prima parte dell'esame orale la Commissione presenterà al candidato qualche disegno di tutto un apparato motore endotermico o di qualche suo organo, e si sincererà che il candidato si renda bene ragione delle varie parti rappresentate nel disegno stesso e della valutazione delle quote che in esso non compaiono in modo esplicito.

Dopo questa « lettura di disegni », si faranno domande su due o tre delle seguenti tesi:

1. L'olio combustibile e quello lubrificante. Precauzioni nell'imbarco a bordo. Necessità di ridurre i consumi e togliere le perdite. Ricupero dell'olio.

2. Metalli impiegati nei motori. Come si lavorano. Come si riparano.

3. Precauzioni contro gli incendi. Estintori e loro uso.

4. Composizione generale di un motore a scoppio. Generalità di un ciclo a due e a quattro tempi. Rappresentazione lineare della pressione o del volume.

5. Cilindri e stantuffi. Bielle. Alberi a manovella per motori a quattro cilindri.

6. Potenza.

7. Composizione fondamentale della miscela carburata. Carburatore tipo. Manutenzione relativa.

8. Accensione. Magneti. Loro uso. Messa in fase e manutenzione. Dinamo. Cura delle batterie.

9. Distribuzione dei motori. Raffreddamento. Silenziatori.

10. Invertitori e riduttori di marcia. Cuscinetti comuni e reggi-spina.

11. Descrizione di un motore a scoppio di tipo frequentemente usato in Italia.

12. Norme generali per l'esercizio dei motori a scoppio. Loro registrazione nei riguardi dell'accensione e carburazione.

13. Irregolarità. Avarie di funzionamento alla minima velocità. Cure per evitare le avarie. Casi di riscaldamento. Ingranamento e fermate. Manutenzione e verifica a motore spento.

14. Funzionamento generale dei motori Diesel e loro organi principali, regolazione, polverizzatore. Valvole di testa. Distribuzione. Meccanismi di manovra. Avviamento. Regolatore di velocità.

15. Pratica e condotta dei motori Diesel di qualsiasi tipo per navi e gruppi elettrogeni di bordo. Norme generiche. Manutenzione periodica. Previdenza. Precauzioni e lavori da eseguire.

16. Irregolarità e avarie dei motori Diesel. Cure per evitarle. Manutenzione. Verifica a motore in moto.

Nell'esame orale le risposte alle varie tesi dovranno essere conformi alla cultura generale e tecnica dei candidati a seconda della loro provenienza.

PROGRAMMA *P*

PROGRAMMA DI ESAME PER FUOCHISTA AUTORIZZATO

(Art. 272 del regolamento per la navigazione marittima).

L'esame, che avrà la durata complessiva di circa mezz'ora consisterà in una prova pratica di condotta dell'apparato motore a vapore della potenza non superiore a 150 cav. ind.

L'esame sarà rivolto ad accertare se l'aspirante sia effettivamente capace di dirigere l'apparato motore e se abbia calma e prontezza d'azione indispensabile per eseguire qualunque manovra necessaria per evitare ostacoli improvvisi e prevenire disgrazie.

Durante la prova pratica sarà fatta qualche domanda allo scopo di accertare se l'aspirante abbia conoscenza dei principi generali sui quali si fonda il funzionamento dell'apparato motore e dei vari organi che lo compongono, nonchè sui provvedimenti da prendere nel caso che si verifichino le ventuali comuni avarie sia alla caldaia che alla motrice.

PROGRAMMA *Q*

PROGRAMMA DI ESAME PER MOTORISTA ABILITATO

(Art. 273 del regolamento per la navigazione marittima).

L'esame, che avrà la durata complessiva di circa mezz'ora, consisterà in una prova pratica di condotta del motore per il quale è richiesta l'abilitazione. Ove sia possibile, per un quarto d'ora il natante, che sarà mosso dal detto motore, manovrerà in porto, con la presenza di ostacoli diversi fissi e mobili, e per un quarto d'ora in mare aperto alquanto mosso.

L'esame sarà rivolto ad accertare se l'aspirante sia effettivamente capace di dirigere l'apparato motore e se abbia la calma e la prontezza d'azione indispensabile per eseguire qualunque manovra necessaria per evitare ostacoli improvvisi e prevenire disgrazie.

Durante la prova pratica sarà fatta qualche domanda allo scopo di accertare che l'aspirante abbia conoscenza di principi generali sui quali si fonda il funzionamento dei motori endotermici, e, particolarmente, conosca il funzionamento del motore per il quale richiede l'abilitazione.

Inoltre sarà richiesta all'aspirante la conoscenza delle principali cause di avarie ed il modo come prevenirle ed eliminarle.

PROGRAMMA *R*

PROGRAMMA DI ESAME PER MARINAIO MOTORISTA

(Art. 274 del regolamento per la navigazione marittima).

L'esame, che avrà la durata di circa mezz'ora, consisterà in una sola prova pratica di condotta del motore per il quale si richiede l'abilitazione.

Ove sia possibile, per un quarto d'ora il natante, che sarà mosso dal detto motore, manovrerà in porto, con la presenza di ostacoli diversi fissi e mobili, e per un quarto d'ora in mare aperto alquanto mosso.

L'esame sarà rivolto ad accertare se l'aspirante sia effettivamente capace a condurre l'apparato motore e se abbia la calma e la prontezza d'azione indispensabili per eseguire qualunque manovra necessaria per evitare ostacoli improvvisi e prevenire disgrazie.

Sarà fatta durante l'esame qualche domanda per accertare che l'aspirante possegga le necessarie cognizioni circa lo scopo e il funzionamento dei vari congegni del meccanismo.

PROGRAMMA *S*

PROGRAMMA DI ESAME PER ABILITAZIONE A MAESTRO D'ASCIA

(Art. 280 del regolamento del Codice della navigazione).

Gli esami consisteranno in un esame orale sul seguente programma:

1. Nomenclatura delle varie strutture e parti singole di una nave in legno da controllarsi praticamente su un disegno completo di costruzione di cui disporrà la Commissione.

2. Dimensioni principali della nave. Dislocamento, portata, stazza e bordo libero. Coefficienti di finezza della carena, del galleggiamento e della sezione maestra e come computarli praticamente.

3. Piano di costruzione. Tracciamento. Quadernetto e utensile per il tracciamento delle ordinate deviate. Preparazione dei garbi delle costole normali e delle costole deviate. Rilevamento dei quartaboni e tavolette relative.

4. Legnami usati nella costruzione degli scafi di legno. Legnami dritti e curvi. Caratteri per riconoscere la buona qualità dei legnami. Uso delle tabelle del R.I.N.A. per l'assegnazione delle dimensioni dei legnami per le diverse strutture della nave.

5. Chiglia. Parallele. Controchiglia. Struttura delle costole e unione dei diversi pezzi. Ruota di prora e apostoli. Ossatura della parte poppiera. Dritto e controdritto di poppa. Massiccio. Scalini. Struttura della poppa per un bastimento ad elica. Disposizione delle tabelle del paramezzale. Sopraparamezzale e chiglia. Ponti e boccaporti. Bagli. Trincarino. Dormienti. Serrette. Serrettoni. Paglioli. Fasciami. Perni e chiodi. Caviglie. Calafaggio e impeciatura. Foderatura della carena. Timone.

6. Alberatura e attrezzatura.

7. Sistemazione generale dell'apparato motore. Fondazione e servizi ausiliari.

8. Lavorazione a mano e macchinari impiegati per la la vorazione del legname.

9. Scalo di varo ed alaggio. Pendenza relativa. Avanscali. Parti dello scafo più efficace contro l'inarcamento della chiglia. Invasatura e varo della nave.

L'esame orale sarà integrato da una prova pratica per accertare se l'aspirante sia capace di servirsi degli utensili di lavoro del carpentiere in legno per il lavoro da effettuare.

Detto lavoro deve consistere nel tracciamento di un'ordinata deviata ricavato da un piano di costruzione e nell'esecuzione di un particolare di struttura a giudizio della Commissione esaminatrice.

PROGRAMMA T

PROGRAMMA DI ESAME PER ABILITAZIONE A PERITO STAZZATORE

(Art. 306 del regolamento navale marittimo).

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale.

La prova scritta, per cui sono concesse sei ore di tempo, consisterà nella calcolazione della stazza lorda e netta di un galleggiante o di una piccola nave delle quali saranno date le caratteristiche e gli elementi necessari.

La prova orale della durata di almeno 40 minuti, verterà sui seguenti argomenti:

Tesi I:

a) Nomenclatura. Ponte di stazza e ponte superiore. Dimensioni segnaletiche e dimensioni di costruzione. Qualche domanda circa la stesura dei documenti e la conoscenza dei moduli stampati. Sommario accenno alla procedura di verbalizzazione e deposito dei documenti.

b) Misurazione. Strumenti di misurazione, unità di misura; approssimazione nei rilevamenti di bordo e nei calcoli. Misurazione del volume sottoponte e misurazione di sovrastrutture. Presenza di serrette o di rivestimenti. Dove si usa la formula di Simpson, e dove la formula dei trapezi. Misurazione delle altezze. Misurazione di interponte e di sovrastrutture.

Tesi II:

a) Le tre regole di stazzatura. 1ª, 2ª e 3ª regola. Descrivere in che consiste la differenza tra queste e il criterio di applicazione dell'una o dell'altra. Conoscenza della seconda regola, e quando la si deve usare. Cenno sulla 3ª regola.

b) Definizioni (secondo la 1ª regola). Stazza sottoponte. Stazza lorda. Stazza netta. Definizioni di spazi da escludere e spazi da dedurre. Differenza tra esclusione e deduzione come concetto generale, anche in rapporto alla posizione dello spazio rispetto al ponte superiore.

Tesi III:

a) Spazi esclusi. Citare, in generale, quali sono gli spazi che possono essere esclusi, in base al loro uso, in base alla loro posizione, e in base alle loro caratteristiche.

b) Spazi aperti e spazi aria e luce all'apparato motore. Esaminare particolarmente le caratteristiche richieste affinchè questi spazi possano essere considerati tali, ed il trattamento cui vanno sottoposti.

Tesi IV:

a) Spazi dedotti. Citare in generale quali sono gli spazi di cui è consentita la deduzione, esaminando particolarmente alcune delle più comuni voci, citando, per alcune di queste, il limite massimo consentito. Spazi per zavorra liquida, e requisiti necessari. Spazio per deposito vele.

b) Alcuni casi particolari. Sia agli effetti della deduzione che della esclusione, esaminare alcuni casi particolari di macchinari, di servizi e di personale in navi aventi determinate esigenze (navi passeggeri, navi ospedale, navi frigorifere, navi officina). Quando tali casi, non essendo previsti nei regolamenti, si risolvono con interpretazione logica, e quando ponendo il quesito al Ministero.

Tesi V:

a) Misurazione del locale apparato motore. Misurazione del locale vero e proprio. Trattamento da fare a officina, magazzini, elettrogeni, calderine, depositi o casse di combustibile, casse di decantazione, pompe servizio lavanda o igienico. Misurazione della galleria. Garitte sfuggita.

b) Deduzione per l'apparato motore. Deduzione per tutte le navi (esclusione rimorchiatori). Determinazione del rapporto tra volume del locale A. M. e stazza lorda. Applicazione della 1ª o della 2ª Norma. Casi in cui si domanda al Ministero l'uso della 1ª Norma, e casi in cui si domanda l'inclusione volontaria di spazi aria e luce. Limite consentito massimo per la deduzione dell'A. M. Deduzione speciale per i rimorchiatori.

Tesi VI:

a) Galleggianti. Quando si usa la 1ª Regola e quando si usa la 2ª Regola. Galleggianti speciali pontati e non pontati. Bacini galleggianti, draghe, barche porta, ecc.

b) Regolamento di Suez. Quale differenza c'è, tra Regolamento nazionale e Regolamento di Suez, per quanto concerne l'esclusione di determinati spazi. Analogamente descrivere le differenze relative alla deduzione, esaminando l'influenza della posizione del locale rispetto al ponte principale.

Tesi VII:

a) Spazi aperti e spazi per aria e luce all'apparato motore.

Spazi aperti per Suez, e caratteristiche della apertura richiesta. Limiti, in relazione alla posizione di tali spazi, ed alle dimensioni delle aperture.

Spazi aria e luce nella medesima sovrastruttura. Facoltà della Compagnia del Canale di penalizzare uno spazio aperto.

b) Apparato motore. Oltre ai criteri di misurazione richiesti per la stazza nazionale, esaminare il particolare trattamento riservato per Suez agli elettrogeni ed alle calderine, tanto nella zona al disotto del ponte superiore, quanto nelle garitte aria e luce. Casistica relativa a questa materia. Limiti per casse di decantazione.

Tesi VIII

a) Regolamento Panama. Quale differenza c'è tra il Regolamento nazionale ed il Regolamento Panama per quanto concerne l'esclusione di determinati spazi. Analogo esame riguardo alla differenza relativo alle deduzioni.

b) Alcuni casi particolari riguardanti la stazza di Panama. Trattamento riservato alle cisterne di zavorra. Magazzino di macchina, calderina ed officina. Sale comuni per uso passeggeri, ospedale, cappella. Deposito nostromo.

c) Deduzione per l'apparato motore. Particolarità secondo il Regolamento di Panama riguardanti l'uso della norma del Danubio. Trattamento degli spazi aria e luce di 1º ordine. Eventuale applicazione della misura diretta per navi con carbonili permanenti.

(333)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Assunzione in prova dei vincitori del concorso a quattrocento posti di manovale

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1951, n. 418, registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1951, bilancio Trasporti, registro n. 25, foglio n. 144, con il quale venne indetto un pubblico concorso per l'assunzione di quattrocento manovali in prova con assegnazione ai Compartimenti di Milano, Torino e Genova;

Visto il decreto Ministeriale 10 dicembre 1952, n. 2372, registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1953, bilancio Trasporti, registro n. 36, foglio n. 53, con il quale sono state approvate le *graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei* relative al concorso di cui sopra;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785;

Vista la nota n. 41044/12106, in data 20 novembre 1952, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Gabinetto che autorizza l'assunzione, dei candidati risultati idonei, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali numero P.A.G. 41.1.208 in data 19 gennaio 1953;

Decreta:

Articolo unico.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere in prova i vincitori del concorso citato nelle premesse, nonchè un ulteriore gruppo di candidati risultati idonei, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1953
Registro n. 36 bilancio Trasporti, foglio n. 137. — LA MICELA

(1013)

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di aiuto referendario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visti i propri decreti in data 4 e 13 dicembre 1951, 29 gennaio e 5 febbraio 1953, relativi alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di aiuto referendario della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 1° giugno 1950;

Vista la lettera in data 18 febbraio 1953, con la quale il consigliere della Corte Suprema di cassazione dott. Domenico Di Pilato comunica che per sopravvenute ragioni di salute si trova nella impossibilità di continuare a far parte della Commissione medesima;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del consigliere della Corte Suprema di cassazione dott. Domenico Di Pilato in seno alla Commissione, la quale ha già iniziato le prove orali ed ha convocato a data prestabilita i candidati;

Decreta:

A far parte, in qualità di componente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di aiuto referendario della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 1° giugno 1950, è chiamato, in sostituzione del consigliere della Corte Suprema di cassazione dott. Domenico Di Pilato, il consigliere della Corte Suprema di cassazione dott. Andrea Torrente.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1953

Il presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1953
Registro n. 74 Presidenza, foglio n. 82. — FERRARI

(1012)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di perito aggiunto di 2ª classe (grado 11°), specialità « meccanici-elettricisti » nel ruolo del personale tecnico di gruppo B dei Monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 5 novembre 1952.

Giusta il decreto Ministeriale n. 00/22801 del 16 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 25 stesso mese al registro n. 1 Monopoli, foglio n. 93, le prove scritte del concorso suindicato avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (Via G. Induno) nei giorni 9, 10 e 11 marzo 1953 con inizio alle ore 8 antimeridiane precise.

(1027)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso di rettifica

Nella graduatoria del concorso ad undici posti di aggiunto procuratore di 2ª classe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 30 gennaio 1953, n. 24, al n. 9 di graduatoria, pagina 439, in luogo di: « Pinto » leggasi « Pinter ».

(1011)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.